



ORDINANZA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI e PULIZIA FONDI INCOLTI, SCARPATE E TERRENI LATISTANTI STRADE PUBBLICHE.

N. 06/2018 del Registro

Prot. n. 1750

Lì 14 Maggio 2018

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- √ Ai sensi dell'art. 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225, il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;
- √ Il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;

CONSIDERATA la necessità di provvedere con criteri uniformi e durante l'intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi, in modo particolare nel corso dell'estate quando il rischio è massimo;

VISTE le precedenti ordinanze emanate dal Sindaco- protempore;

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 51 del 22 dicembre 2017, gli enti e le aziende portatori di interesse e i soggetti obbligati sono invitati a dar corso tempestivamente alle attività di pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 29.03.2018, questo Ente ha provveduto, ai sensi della Legge Regionale 22 dicembre 2017 n. 51 – Norme di Attuazione della Legge 21 dicembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi) all'approvazione definitiva dell'elenco delle aree percorse dal fuoco anno 2016 e quindi, all'aggiornamento del catasto incendi;

- √ con deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 12.06.2017 è stato approvato il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi per l'anno 2017, ai sensi della Legge 21 novembre 2000 n. 353 – art. 3 (legge quadro in materia di incendi boschivi);

VISTA e richiamata la nota prot. n. 0152226 del 02.05.2018 trasmessa in merito dalla Regione Calabria a tutti i Comuni della Regione per gli adempimenti previsti dalla suddetta L.R. 51\2017;

RILEVATA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi, con conseguenze anche e soprattutto sulla pubblica incolumità, nonché per eventuali strutture ed infrastrutture poste nelle immediate vicinanze;

DATO ATTO CHE la presente ordinanza è rivolta alla generalità delle persone e che, pertanto, non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241\90 e s.m.i.;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., nella parte riguardante l'adozione, da parte del Sindaco, di Ordinanze contingibile ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

VISTI:

- Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile"
- Titolo III del D.Lgs. 8.3.2006, n. 139 e s.m.i. in materia di prevenzione incendi;
- Legge 21/11/2000 n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi);
- T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 e s.m.i.;
- Art. 14 e 29 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada - e s.m.i.;
- Artt 449, 650 e 652 del Codice Penale e s.m.i.;
- le norme del vigente Codice Civile;
- Legge Regionale n. 51 del 22 Dicembre 2017;
- l'art. 255 del D.Lvo 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.L. 14\2017 convertito in Legge 48\2017;

- ORDINA -

ART. 1

A TUTTI I PROPRIETARI – CONDUTTORI – DETENTORI a qualsiasi titolo, d'aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani strutture turistiche – artigianali e industriali **di provvedere**, nel termine di giorni 10 dalla data di emanazione della presente ordinanza:

- √ **Al taglio delle siepi e dei rami sporgenti su Vie e strade pubbliche, nonché alla pulizia delle cunette rese inefficienti da comportamento colpevole;**
- √ **A tenere sempre aperti e puliti i canali di scolo, affinché possano ricevere e far scorrere le acque;**

E' vietato in tutto il territorio del Comune di Buonvicino dal 30 maggio 2018 al 30 settembre 2018:

- Di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;
- Di usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliati;
- Di fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;
- Abbandonare rifiuti in aree boscate e in discariche abusive;
- Inoltrare autoveicoli in zone boscate e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l'erba secca;
-

ART. 2

Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati

1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.
2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
3. È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.
4. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, centri abitati e abitazioni isolate provvedono, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.
5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

ART. 3

Obblighi dei gestori di infrastrutture viarie

1. Al fine di salvaguardare la vegetazione agricola e forestale presente in prossimità degli assi viari insistenti sul territorio Comunale nonché per evitare problemi al regolare transito dei mezzi, gli Enti proprietari, provvedono entro il 31 maggio di ogni anno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione, al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo, da effettuarsi esclusivamente con mezzi meccanici, fisici o biologici, è tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi.
2. I gestori delle strade effettuano le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalatura, al fine di consentire il transito anche dei mezzi antincendio.

ART. 4

Obblighi di gestori di strutture ricettive e turistiche

1. I proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificate all'interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio elevato, realizzano entro il 31 maggio di ogni anno una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale. Sono fatte salve le distanze di protezione previste dal decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in area aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone) ovvero da altra normativa di prevenzione incendi emanata dal Ministero dell'interno.

ART. 5

Obblighi dei gestori di attività ad alto rischio

1. I limiti di sicurezza e il compimento delle operazioni di cui all'articolo 6 sono obbligatori anche per i proprietari, i gestori e i conduttori di attività commerciali ad alto rischio esplosivo o di infiammabilità.

Art. 6

Obblighi dei conduttori di superfici agricole e forestali

1. I proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali mettono in atto tutte le misure idonee a prevenire l'insacco e la propagazione degli incendi anche nel rispetto di quanto previsto dalla condizionalità agricola ai sensi della normativa vigente.
2. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali sono tenuti a rispettare la buona pratica agricola nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali affinché non si creino condizioni favorevoli all'insacco e alla propagazione degli incendi e allo sviluppo di parassiti.
3. La mietitura delle colture cerealicole deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate e/o alle strade.

Art. 7 Sanzioni

1. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della presente Ordinanza, della legge regionale 22 dicembre 2017 n. 51, oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della L. 353\2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:
 - a. da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
 - b. da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
 - c. da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla presente legge;
 - d. da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a 1 chilogrammo di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi;
 - e. da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
 - f. da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e in zone non consentite.

RICORDA

- A carico degli inadempienti, verrà nel contempo, inoltrata denuncia all'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
- Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata al seguente **numero verde: 800-496496**, o, in alternativa, ad una delle seguenti Amministrazioni:

Autorità	telefono
Comando Provinciale Vigili del Fuoco	115
Carabinieri Forestali	1515
Comando Stazione Carabinieri Forestali di Grisolia	0985\83057
Comando Stazione Carabinieri Forestali di Orsomarso	0985\24253
Polizia Municipale di Buonvicino	0985\85883
Comando Stazione Carabinieri di Diamante	0985/81117
Questura di Cosenza	0984/898011

DISPONE

- La Polizia Municipale, i Carabinieri Forestali e tutte le Forze di Polizia sono incaricate del controllo circa l'osservanza della presente ordinanza;
- La presente Ordinanza sarà trasmessa a: U.T.G. \ Prefettura - Cosenza, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, Regione Calabria \ Settore Protezione Civile, Regione Calabria Dip. 2 - politiche della Montagna, Forestazione e Funzioni Residue ABR, Comando di Polizia Municipale di Buonvicino, alla Provincia di Cosenza - Settore Viabilità Nord, al Comando Stazione Carabinieri di Diamante, al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Grisolia e di Orsomarso;
- La presente ordinanza sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Buonvicino - Albo pretorio on-line \ Amministrazione trasparente e affissa nei luoghi pubblici e sul territorio comunale.

Ai sensi dell'art.3, 4° comma, della legge 07.08.1990, n. 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

IL SINDACO
F.TO Ciriaco BIONDI